

COMUNE DI GAVI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 9 del 06.09.2023

OGGETTO: **ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI (E DELLE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITE AL RESPONSABILE DI P.O. TITOLARE E TEMPORANEAMENTE IMPOSSIBILITATO) AD INTERIM E DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.**

IL SINDACO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 06.09.2023, è stato espresso parere favorevole all'attribuzione delle funzioni gestionali al Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Gavi, Settore LL.PP. ed Edilizia Privata, impossibilitato ad esercitare la funzione perché in malattia;

DATO ATTO, in particolare, che:

- con il richiamato provvedimento la Giunta Comunale ha deliberato di prevedere che, stante l'attuale impossibilità per l'ente di effettuare assunzioni, laddove sia possibile si procede ad affidare ad la responsabilità dei servizi che restano vacanti per una qualsiasi causa, mentre per i settori rispetto ai quali non sia opportuno prevedere la dirigenza ad interim essendo richieste competenze professionali e tecniche specifiche verranno avviati procedimenti finalizzati alla attivazione dell'istituto del comando o della convenzione ex art. 14 CCNL 2004 al fine di coprire temporaneamente le posizioni organizzative assenti per lunghi periodi di tempo;
- che l'organo esecutivo ha deliberato, inoltre, di rinviare eventuale provvedimento di modifica struttura organizzativa e dell'articolazione in strutture apicali riservandosi di modificare le stesse per sostituirle definitivamente con altre unità organizzative rette da titolari di P.O. non aventi funzioni dirigenziali, in considerazione del fatto che il Comune di Gavi, ente territoriale inferiore a 5.000 abitanti, non può avere figure dirigenziali al suo interno;
- che, per le assenze di lungo periodo (superiori a 2 mesi) dei responsabili di servizio e/o settore, verranno valutate soluzioni alternative mediante attivazione di comando o stipula di convenzione ex art. 14 CCNL 2004 o altri modelli organizzativi idonei a soddisfare la carenza di personale apicale;
- che attualmente, essendo la problematica contingente e comunque comportante una assenza del titolare per un periodo inferiore a 60 gg., si è deciso, con il consenso del

DECRETO DEL SINDACO N. 9 del 06.09.23

Segretario Comunale, di attribuire le funzioni a quest'ultimo;

RITENUTO OPPORTUNO attribuire le funzioni di responsabile del servizio tecnico (LL.PP. ed Edilizia Privata) ad un unico soggetto al fine di una ottimale gestione delle relative risorse umane ed economiche assegnate e di una migliore redistribuzione dei carichi di lavoro conferendo le stesse temporaneamente al Segretario Comunale dell'ente, nelle more, eventualmente, dell'adozione di nuove soluzioni organizzative considerata la necessità e l'urgenza di garantire la continuità e la funzionalità dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'Ente onde evitare situazioni di stasi della relativa attività (scadenze connesse a finanziamenti PNRR, rilascio permessi di costruire, adozione determinazioni di impegno etc etc);

PRESO ATTO che la l'avv. Stefano VALERII, titolare della sede di segreteria comunale di questo Comune, possiede le capacità professionali necessarie per espletare le funzioni di responsabile ad interim del settore tecnico;

- **VISTO** l'art. 1 del C.C.N.I. di lavoro dei Segretari Comunali del 22/12/2003, che nel prevedere il conferimento di incarichi gestionali, statuisce espressamente che occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza di soluzioni alternative all'interno dell'Ente (nel Comune di GAVI, tali soluzioni alternative non possono trovare applicazione);
- **DATO ATTO** che l'attribuzione delle competenze gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 in capo al Segretario Comunale non si pone in contrasto con le attribuzioni spettanti al segretario medesimo, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli successivi amministrativi interni, dato il carattere puramente contingente e temporaneo della presente nomina;
- **RITENUTO** pertanto opportuno conferire, per quanto esposto, con carattere temporaneo sino all'individuazione del dott. Stefano VALERII come responsabile ad interim del settore tecnico del Comune di GAVI (e della relativa area di competenza) delle quali è titolare il geom. BAGNASCO Pierpaolo, attualmente impossibilitato ad esercitarle;
- **RICHIAMATI:**
 - l'art.50, comma 10 del Dlgs.n.267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
 - l'art.107 del Dlgs n.267/00 il quale definisce le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo;
 - l'art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/00 che prevede la possibilità di conferire incarichi aggiuntivi al Segretario Comunale stabilendo che competono allo stesso oltre le funzioni specificamente elencate nell'articolo de quo anche quelle attribuite dallo statuto, dai regolamenti o conferite dal Sindaco;
- Le eccezionali peculiarità del Comune di GAVI, che costituiscono fatto notorio, che non consentono l'adozione di provvedimenti alternativi nel brevissimo periodo, e non lasciano soluzioni diverse da quella testé prospettata;

PRESO ATTO che:

- l'art. 41 comma 4 del CCNL stipulato in data 16.05.2001 prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento e che le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;
- in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l'accordo n. 2 per il CCNL integrativo di livello

nazionale dei Segretari comunali e provinciali per le materie di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001, con il quale sono stati determinati i criteri ed i parametri per la definizione della suddetta maggiorazione attraverso l'individuazione di condizioni oggettive e soggettive che, come definita ai sensi del comma 3 del medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro ivi compresa quella per lavoro straordinario;

DATO ATTO che il predetto accordo n. 2 del 22/12/2003 annovera l'affidamento al segretario comunale di attività gestionali ed il conferimento di incarichi di responsabile di settore o dirigente tra le condizioni che consentono il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione fino ad un massimo del 50%;

VISTO l'art. 3 del CCNL 01.03.2011 il quale prevede che, ai fini della maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16.05.2001 trovano applicazione gli importi definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001;

VALUTATE le condizioni oggettive e soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione del contratto integrativo nei confronti del Segretario Generale in servizio:

Condizioni oggettive:

1. Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore per le fasi attuative delle linee d'indirizzo degli organi in assenza di direttore generale.
2. Rapporto con utenza esterna diretto e costante.
3. Carezza di organico in quanto il rapporto dipendenti/abitanti è inferiore alla media stabilita dalla legge.

Condizioni soggettive:

1. Direzione di Settore e sostituzione di altri Dirigenti/responsabili di settore in caso di assenza, impedimento e incompatibilità degli stessi.
2. Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. Responsabile della Trasparenza.
4. Responsabile per l'accesso civico.
5. Coordinatore dei controlli interni e responsabile controllo successivo amministrativo.
6. Componente dell'ufficio di disciplina con funzioni di Presidente;
7. Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
8. Partecipazione con funzioni consultive e verbalizzanti a sedute di organi diversi dalla Giunta e Consiglio (Commissioni consiliari, Conferenza capigruppo, conferenze di servizio, ecc..).
9. Funzione di raccordo tra l'Ente e il Nucleo di valutazione.
10. Funzioni aggiuntive, diverse da quelle previste per legge, a rilevanza esterna, con responsabilità diretta e personale, attribuite dal Sindaco o dalla regolamentazione interna;

RILEVATO CHE il Segretario Comunale esercita già funzioni gestionali in carezza di responsabili di servizio/apicali sia nel Comune di GAVI che negli altri comuni convenzionati, per cui tale valutazione è già stata effettuata al momento della sua assunzione/individuazione da parte del sottoscritto Sindaco (a Gavi, ad esempio, esercita le attribuzioni di responsabile di servizio nei settori di Amministrazione Generale, Servizi Scolastici, Servizi Informatici, Servizio personale, Anticorruzione e controllo di gestione, SUAP etc. etc.) che, a rigore, non sono coerenti con la funzione che la legge assegna al Segretario Comunale;

DATO ATTO E PRECISATO CHE, rispetto al trattamento economico percepito dal Segretario da parte del comune di GAVI, non vi saranno variazioni economiche per il conferimento del predetto incarico ad interim potendo, semmai, rispetto alla valutazione operata dal sottoscritto Sindaco, essere tenute in considerazione le funzioni ad interim in una valutazione annuale (utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato già prevista dal CCNL della dirigenza e dei segretari);

RICHIAMATO l'art. 107 del CCNL del 17.12.2020, che ha ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione, in particolare il comma 1 con cui sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella;

ATTESO CHE :

- in relazione all'istituto del c.d. "galleggiamento", il comma 2 della richiamata disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall'art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011 secondo la quale, come noto, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell'ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000- 2001).

- il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che *"ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1"*. - - - secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi "virtuali" previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale; diversamente, ai soli fini dell'attuazione della disciplina di cui all'art. 41, comma 4 del medesimo CCNL, quanto alla maggiorazione della retribuzione di posizione spettante per l'attribuzione di incarichi aggiuntivi, il comma 4 dell'art. 107 stabilisce che gli importi annui lordi della retribuzione di posizione continuino ad essere definiti in applicazione dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001.

RITENUTO, altresì, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, di dover provvedere all'individuazione e alla nomina del funzionario che, in caso di assenza, impedimento e incompatibilità del Responsabile dell'UTC del Comune di GAVI, titolare di posizione organizzativa, sia legittimato ad esercitare le funzioni nell'ambito del predetto Settore;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/00;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

-il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il C.C.N.L. dei segretari comunali;

D E C R E T A

1. **DI RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI ATTRIBUIRE** temporaneamente, per i motivi esposti in premessa, ex art. 97 comma quarto, lett. d) del D.Lgs. n. 267/00 al Segretario generale, dott. Stefano VALERII, le funzioni di responsabile ad interim del Settore Tecnico già attribuite in via ordinaria al geom. Pierpaolo BAGNASCO, temporaneamente impossibilitato ad esercitarle;

3. **DI DARE ATTO** che l'attribuzione delle suddette funzioni ha decorrenza dalla data odierna sino alla ripresa di servizio del titolare;

4. **DI PREVEDERE**, in capo Segretario, tutte le relative attribuzioni previste dal disposto

DECRETO DEL SINDACO N. 9 del 06.09.23

dell'art.107 del D.lgs. in relazione alle previsioni della struttura organizzativa dell'Ente;

5. **DI SPECIFICARE**, in particolare, che allo stesso sono assegnate tutte le responsabilità e i poteri gestionali nonché la gestione diretta del personale assegnatogli ed il potere di impegnare l'Ente verso terzi per quanto di competenza;

6. **DI DARE ATTO E DI PRECISARE CHE**, con il consenso del Segretario delegato, nonostante l'aumento del rischio insito nell'aggravamento della responsabilità previsto per le nuove funzioni attribuite (seppure *ad interim*) non vengono riconosciute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 e dall'art. 1 del Contratto collettivo integrativo nazionale 22 dicembre 2003, a decorrere dal 06.09.2023 e sino alla decadenza del presente provvedimento sindacale, al dott. Stefano VALERII, la maggiorazione della retribuzione di posizione riferita agli importi annui lordi del precedente contratto, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, allo stesso spettante per la fascia di appartenenza di questo Comune, nel rispetto della richiamata normativa e tenendo conto dell'applicazione dell'istituto del galleggiamento già operante con riguardo alla posizione retributiva del Segretario Comunale (*la retribuzione resta quella già in godimento, potendo le nuove funzioni essere valutate positivamente ed unicamente ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato prevista dal CCNL dirigenza e segretari di riferimento*);

7. **DI DISPORRE CHE** il dott./Avv. Stefano VALERII è tenuto a presentare le autocertificazioni sull'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 67 quater, comma 11, D.L.n. 83/2012 conv. con modificazioni dalla L.n. 134/2012 e di quelle richiamate dall'art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001 ss.mm.ii.;

8. **DI DARE ATTO CHE** con il rientro del titolare della funzione, il presente decreto decadrà automaticamente senza bisogno dell'adozione di un *contrarius actus*, trattandosi di un provvedimento d'urgenza speciale e temporaneo nell'efficacia;

9. **DI DARE SEGUITO** agli adempimenti di legge.

Il presente provvedimento è comunicato/notificato al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per la presa visione ed accettazione dell'incarico (prevista con il semplice silenzio-assenso in carenza di opposizione espressa) trasmesso in copia all'ufficio trattamento giuridico ed economico del personale, previa pubblicazione nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'ente.

IL SINDACO

Dott. CARLO MASSA

(Documento informatico con firma autografa sostituita da meccanizzazione a mezzo stampa ex art. 3 D.lgs 39/93).